



COMUNE DI BORGIO VEREZZI
Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 del Registro delle Deliberazioni

Data 29/07/2020

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 24.12.2019 "DISCIPLINA PER IL RIUTILIZZO DI LOCALI ACCESSORI, DI PERTINENZA DI FABBRICATI E DI IMMOBILI NON UTILIZZATI" - LIMITAZIONI ALL'APPLICABILITA' AI SENSI ART. 4, COMMA 1, DELLA STESSA LEGGE.

L'anno DUEMILAVENTI, addì VENTINOVE del mese di LUGLIO alle ore 18:00 nella Sede Comunale in Via Municipio n. 17, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Straordinaria** in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

| | | PR | AS |
|--------------------|-------------|-----------|----------|
| DACQUINO RENATO | SINDACO | X | |
| MARMETTO BRUNELLA | Vicesindaco | X | |
| FERRO PIER LUIGI | Consigliere | X | |
| COSTA ANDREA | “ | X | |
| BERRO AHMAD | “ | X | |
| PERATA MARA | “ | X | |
| PIZZONIA MADDALENA | “ | | X |
| SIRONI LUIGI | “ | X | |
| GALLETTO LUCIANO | “ | X | |
| LOCATELLI RENZO | “ | X | |
| GAROFALO SONIA | | X | |
| | | 10 | 1 |

Partecipa in qualità di Segretario Comunale la Dott.ssa Stefania CAVIGLIA.

Il Sig. R. DACQUINO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno, che viene assunta in conformità allo schema nel testo di seguito formulato e su cui sono stati rilasciati i pareri e/o attestazioni previsti dall'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, in allegato al presente atto.

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 24.12.2019 "DISCIPLINA PER IL RIUTILIZZO DI LOCALI ACCESSORI, DI PERTINENZA DI FABBRICATI E DI IMMOBILI NON UTILIZZATI" - LIMITAZIONI ALL'APPLICABILITA' AI SENSI ART. 4, COMMA 1, DELLA STESSA LEGGE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la L.R. n. 30 del 24.12.2019 coordinata con la L.R. n. 1 del 28.1.2020 ad oggetto *“Disciplina per il riutilizzo di locali accessori, di pertinenze di fabbricati e di immobili non utilizzati”*, prevede il riutilizzo per l’uso residenziale, turistico ricettivo, produttivo, commerciale, rurale e per servizi, di locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, nonché di immobili, anche diruti, che all’entrata della presente legge risultino non utilizzati da almeno cinque anni, con l’obiettivo di incentivare il riuso del patrimonio edilizio esistente e ridurre il consumo di suolo, incentivare l’inserimento di funzioni per lo sviluppo economico dei territori montani, di retro-costa e urbani interni, nonché favorire l’installazione di impianti tecnologici di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera;
- la disciplina legislativa di nuova introduzione stabilisce, negli articoli n. 1-2-3, le modalità, i limiti e le condizioni degli interventi, prevedendo che la relativa realizzazione, purché conforme alla normativa dei Piani di bacino e dei Piani dei Parchi, sia ammessa in deroga alla disciplina dei vigenti strumenti e piani urbanistici comunali e alla disciplina del vigente PTC, fatte salve le eccezioni dalla stessa previste;
- l’articolo 4, comma 1, della L.R. n. 30/2019 di cui sopra prevede che entro il 30 aprile 2020 i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale motivata in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico sanitaria e nel rispetto della disciplina dei piani di bacino e dei piani dei parchi, possono individuare, limitatamente al riutilizzo di locali contigui alla strada pubblica, parti del territorio nelle quali non trovano applicazione le disposizioni della presente legge relative al riutilizzo per l’uso residenziale dei locali accessori e delle pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, e che con la stessa delibera è possibile individuare anche specifici ambiti del territorio comunale nei quali, in presenza di fenomeni di risalita della falda, è esclusa la possibilità di riutilizzo dei locali accessori e delle pertinenze collocate in piani seminterrati;
- la Regione Liguria ha emesso con nota Prot.PG/2020/45493 del 6.2.2020 una Circolare in merito ad *"Indicazioni operative per l'applicazione della Legge Regionale 24 Dicembre 2019, n. 30"*, specificando che la portata derogatoria della legge non risulta applicabile, diversamente da altre leggi regionali in materia, alle previsioni urbanistiche operanti in regime di salvaguardia ai sensi della vigente legislazione;

VISTO che il Presidente della Giunta Regionale con Ordinanza n. 10/2020 ad oggetto: *“Proroga di termini previsti dalle Legge Regionali n. 30/2019 in materia urbanistico-edilizia e n. 12/2012 in materia di attività estrattive scadenti in conseguenza dell'emergenza COVID19* ha prorogato al 31.7.2020 i termini indicati al comma 1 dell’art.4 della L.R.n. 30/2019 ss.mm.ii., di cui sopra;

TENUTO CONTO che su detta L.R. n. 30/2019, ed in particolare sugli artt. 2 comma 1, 3 commi 1 e 2, 4 commi 1,2 e 3, pende un ricorso per illegittimità costituzionale presentato alla Corte Costituzionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 6 Marzo 2020 con il n. 35, in attesa di sentenza;

CONSIDERATO che la Legge Regionale potrebbe quindi subire modifiche sia nella forma e procedura applicativa e sia nel merito con cambiamenti importanti al proprio articolato e comunque tali da vanificare o modificare l'effetto delle norme stesse ed in conseguenza anche del presente provvedimento;

RAVVISATA ad ogni buon conto e comunque l'opportunità di tutelare la facoltà prevista dalla norma regionale al momento vigente, in ossequio all'adempimento di cui all'art 4, 1° comma e per evitare in ogni caso effetti negativi sul proprio territorio considerando l'impatto e la ricaduta paesaggistica ed architettonica e di vivibilità che l'attuale applicazione della normativa consente (ad esempio, l'altezza interna dei locali destinati alla presenza di persone è ridotta a mt. 2,40 anziché mt. 2,70 previsti nel D.M. 5 Luglio 1975);

TENUTO CONTO che già il vigente Regolamento Edilizio Comunale, approvato con deliberazione C.C. n. 38 del 13.11.2017, all'art. 59, 5° comma, impone sull'intero territorio comunale il divieto di cambio di destinazione d'uso in unità residenziale abitativa di locali situati al piano terreno degli edifici prospicienti direttamente a vie e strade pubbliche o di pubblico passaggio, avendo in tal senso l'obiettivo della salvaguardia del decoro urbano del paese;

RILEVATO che il territorio comunale è vincolato paesaggisticamente con Decreto Ministeriale del 10.10.1967 avente ad oggetto "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Borgio Verezzi*" e nelle motivazioni del vincolo si rileva, tra l'altro "*...per i cospicui caratteri di bellezza naturale e per l'inserimento di antichi nuclei caratteristici, un complesso di grande valore estetico e tradizionale...*";

CONSIDERATO che l'introduzione della destinazione residenziale ai piani terra e seminterrati negli edifici contigui la strada pubblica, soprattutto all'interno del tessuto urbano, potrebbe compromettere l'aspetto di decoro urbano, e con riferimento ai centri storici muterebbe le caratteristiche architettoniche proprie anche in relazione alla prevista possibilità d'intervento edilizio sulle facciate per l'ottenimento del rispetto dei requisiti igienico-sanitari;

RITENUTO pertanto, al fine della tutela paesaggistica del territorio di particolare pregio di questo Comune ed anche per il rispetto della normativa igienico-sanitaria e per la salvaguardia del decoro urbano, di **dover escludere l'intero territorio comunale** dall'applicazione della L.R. n. 30/2019 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art.4 comma 1, **limitatamente al riutilizzo di locali contigui alla strada pubblica** (compresi i marciapiedi pubblici e privati ad uso pubblico), **per uso residenziale dei locali accessori e delle pertinenze di un fabbricato anche collocati in piani seminterrati;**

ATTESO quindi di provvedere in merito, secondo i termini fissati dall'ordinanza Regionale 10/2020;

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

VISTI i pareri favorevoli preventivamente espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Leg. vo 18 Agosto 2000 n. 267 come modificato con D.L. n. 174/2012, allegati al presente atto;

CON voti favorevoli unanimi n. 10 (dieci), contrari nessuno, resi ed espressi per alzata di mano su n. 10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti, nessun astenuto;

DELIBERA

1. Di approvare le premesse che si intendono qui integralmente riportate;
2. **di escludere**, in adempimento a quanto previsto dall'art. 4, 1° comma, **l'intero territorio comunale dall'applicazione della Legge Regionale n. 30/2019 e s.m.i.**, al fine della tutela paesaggistica del territorio di particolare pregio di questo Comune ed anche per il rispetto della normativa igienico-sanitaria e per la salvaguardia del decoro urbano, **limitatamente al riutilizzo di locali contigui alla strada pubblica** (ivi compresi i marciapiedi pubblici e privati ad uso pubblico) **per l'uso residenziale dei locali accessori e delle pertinenze di un fabbricato anche collocati in piani seminterrati**;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti favorevoli unanimi n. 10 (dieci), contrari nessuno, resi ed espressi per alzata di mano su n. 10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti, nessun astenuto;

DELIBERA

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Decreto Leg.vo 18 Agosto 2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
R. DACQUINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Stefania CAVIGLIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 29/08/2020 per restarvi giorni 15 consecutivi fino al 12/09/2020, come da dichiarazione del Messo.

Lì, 29/08/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Stefania CAVIGLIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune in data odierna, non avendo riportato denunce di vizi di illegittimità diverrà esecutiva, ai sensi 3° comma art. 134 Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.

Borgio Verezzi, 29/08/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Stefania CAVIGLIA